

ATTREZZATURE IN PRESSIONE (GRUPPO GVR) ESCLUSIONI

APPARECCHI SEMPLICI A PRESSIONE

Sono quegli apparecchi semplici realizzati secondo il D.L. 311/1991 e trattati nel DM 329/04, sebbene non fossero stati contemplati dalla Direttiva PED.

Per essi si applicano i seguenti articoli del Decreto Ministeriale citato:

- l'art. 2.i – esclusione dalla applicazione del DM 329/04 per i recipienti aventi capacità inferiore a 25 litri oppure capacità inferiore a 50 litri e pressione non maggiore di 12 bar;
- l'art. 5.c – esclusione dalla verifica di primo impianto per i recipienti aventi pressione di esercizio non maggiore di 12 bar e prodotto pressione per volume inferiore a 8000 bar x litro;
- l'art 11.a – esclusione dall'obbligo della riqualificazione periodica per i recipienti aventi pressione non maggiore di 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 12000 bar x litro e in assenza di corrosione interna o esterna.

RECIPIENTI CONTENENTI GPL

Per questa tipologia di attrezzatura l'esonero è concesso dall'ISPESL/INAIL (art. 9 del D.M. 21/05/1974) **LIMITATAMENTE** alle verifiche di funzionamento biennali previste dall'art. 13 D.M. n. 329/2004.

Rimane l'obbligo della verifica di integrità (decennale).

La disciplina degli esoneri è la seguente:

- Decreto del Ministero per lo sviluppo economico, 29 febbraio 1988, "Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc" (Gu 9 marzo 1988 n. 57);
- DECRETO del Ministero delle attività produttive, 23 settembre 2004 "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³. (GU Serie Generale n.243 del 15-10-2004).